



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 1

NUM. 203 DEL 01-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 982 DEL 01-06-2023

COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI MATERA, PER GLI AA.SS. 2023/2024 2024/2025" CIG: 97670432DC - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE, DEI DOCUMENTI DI GARA E DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA.

L'ISTRUTTORE
F.TO DOTT. GIUSEPPE
PREGNOLATO

IL R.U.P.
F.TO

IL DIRIGENTE AREA 1^

PREMESSO CHE:

- la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) - all'art.1 comma 947, ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2016, che "le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali, di cui all'art.13, comma 3, della legge n. 104/1992 e relative alle esigenze di cui all'art.139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 112/1998 sono attribuite alle Regioni, fatte salve disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata";

- la Regione Basilicata, nelle more del completamento del percorso di riordino, con DGR 699/2016 stabiliva, quale atto di indirizzo:

1. *di affidare alle Province, anche per l'anno scolastico 2016/17, la gestione dei servizi per gli alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado, secondo le modalità adottate negli anni precedenti;*
2. *di definire, per gli anni successivi, mediante apposita intesa, l'affidamento del servizio con le relative modalità di espletamento, anche in funzione degli emanandi provvedimenti legislativi a livello nazionale.*
3. *che per l'espletamento del servizio de quo saranno assegnati alle Province i fondi di cui all'art.1 comma 947 L.208/2015, secondo il piano di riparto che sarà stabilito con d.p.c.m. in corso di definizione ed eventuali integrazioni con fondi regionali;"*

- successivamente, la Regione Basilicata – Dipartimento Servizi alla Persona - ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.3/2016 (Legge di Stabilità 2016) ove è prevista l'attivazione di un piano straordinario per la disabilità con l'istituzione di un apposito stanziamento di euro 3.000.000,00 per ogni anno del triennio 2016/2018, con D.G.R. N.99 del 14/02/2017, modificata ed integrata con D.G.R. N. 287 del 4/04/2017, ha approvato le **"LINEE DI INDIRIZZO per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado"**, stabilendo, all'art. 5 – Modalità gestionali – che :

- c.1 *"Il compito di fornire l'assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato, è dell'Ente Locale: i Comuni (per tramite del Comune capofila dell'ambito socio-territoriale di riferimento) per le scuole dell'infanzia, elementari e medie e le Province per le Scuole Superiori (Protocollo d'intesa del 13/09/2001, D.Lgs. n.112/98).*
- c.2 *"Il servizio sarà gestito tramite affidamento a cooperative sociali di tipo A o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 secondo le Linee guida di cui alla deliberazione n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (...).*

ATTESO che la Provincia di Matera, già da diversi anni, seppure talvolta in maniera discontinua, assicura il servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico in favore degli alunni con disabilità, residenti nella provincia di Matera e frequentanti le scuole secondarie superiori di secondo grado, mediante l'affidamento a cooperative sociali o loro consorzi;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale N. 670 R.G. del 11/04/2023 a firma del RUP, si provvedeva ad approvare lo schema di avviso di indagine di mercato, il capitolato speciale e l'istanza di manifestazione di interesse, e ad avviare la relativa procedura di gara negoziata, previo svolgimento di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica di negoziazione in uso all'Ente, pervenivano n. 13 manifestazioni di interesse;

DATO ATTO che, con successiva determinazione dirigenziale N. 841 R.G. del 09/05/2023, si provvedeva a prendere atto delle manifestazioni di interesse pervenute, ad approvare lo schema di lettera di invito, ed a demandare alla SUA Provincia di Matera l'espletamento delle successive fasi di gara, mediante invito dei n. 13 operatori manifestanti interesse;

RILEVATO che, si sono riscontrati alcuni errori materiali relativamente ai punteggi attribuiti rispettivamente all'offerta tecnica ed a quella economica, nonché l'errata indicazione della cauzione provvisoria da

presentare, pertanto occorre procedere alla correzione degli errori materiali e refusi presenti negli atti di gara;

CONSIDERATO necessario, procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara che trattasi, al fine di evitare alla Stazione Appaltante, possibili ricorsi da parte di terzi e pertanto rallentamenti o fermo dell'attività amministrativa, nonché per favorire la massima partecipazione alla procedura di gara;

RITENUTO opportuno procedere, con successiva Determinazione a contrarre, alla indizione di una nuova procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 2, lett. b) della L. n.120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. n.108/2021, da espletarsi tramite piattaforma di E-procurement, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

VISTO l'art.21 nonies della L. 241/90 il quale prevede che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-onies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-onies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge."*;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di procedere all'annullamento in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii. della Determinazione Dirigenziale Reg. n.318 del 01/04/2022, nonché degli atti a base di gara ivi approvati e allegati, relativi alla procedura di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 2,lett. b) della L. n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. n. 108/2021, previo espletamento di un'indagine di mercato;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
- il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;
- l'annullamento in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo agli operatori economici;

CONSIDERATO che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO che il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è il Dr. Vincenzo Pierro;

VISTA la disposizione di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 18-08-2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti";

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano e si considerano riportate nel seguente dispositivo:

1. **Di annullare in autotutela**, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii., le Determinazioni Dirigenziali n.670 R.G. del 11/04/2023 e n.841 R.G. del 09/05/2023, nonché gli atti a base di gara ivi approvati e allegati, e la relativa procedura di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art.2 comma 2, lett. b) della L. n.120/2020 come modificata dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. n.108/2021, previo espletamento di un'indagine di mercato, finalizzata all'affidamento del *"Servizio di assistenza educativa specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia di Matera, per gli aa.ss. 2023/2024 – 2024/2025"*;
2. **Di dare atto** che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;
3. **Di indire**, con successiva Determinazione a contrarre, una nuova procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art.2 comma 2, lett. b) della L. n.120/2020 come modificata dall'art.51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. n.108/2021, da espletarsi tramite piattaforma telematica di negoziazione, finalizzata all'affidamento del *"Servizio di assistenza educativa specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della provincia di Matera, per gli aa.ss. 2023/2024 – 2024/2025"*, previa indagine di mercato;
4. **Di dare atto** che con separato provvedimento si provvederà ad approvare la nuova documentazione a base di gara;
5. **Di disporre** la comunicazione del presente provvedimento ai n.13 operatori manifestanti interesse, a mezzo pubblicazione sul portale di E-procurement;
6. **Di dare atto** che la presente determinazione nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 1
F.TO DR. VINCENZO PIERRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 982 del 01-06-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2023 al 16-06-2023 al num. 1125 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Vincenzo Pierro

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
